

CRISI D'IMPRESA

Fiscalità diretta della crisi di impresa: gli ultimi chiarimenti di prassi e le novità della Riforma

di **Fabio Giommoni**

Master di specializzazione

I diversi strumenti di ristrutturazione per la gestione della crisi di impresa

Scopri di più

Il **Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)** contiene alcune **disposizioni che agevolano**, sotto il profilo dell'imposizione sui redditi, **gli strumenti di regolazione della crisi di impresa**.

Si tratta, in particolare, delle **seguenti principali norme**:

- **[art. 101, comma 5, TUIR](#)**, il quale consente l'“**automatica**” **rilevanza fiscale** delle **perdite su crediti**, ovvero *ex lege*, **senza obbligo di fornire la dimostrazione degli “elementi certi e precisi”**, nei casi in cui il **debitore è stato assoggettato a una procedura concorsuale**, oppure ha **concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato** o un piano di risanamento attestato (iscritto al Registro Imprese);
- **[art. 88, comma 4-ter, TUIR](#)**, in base al quale non si considerano **sopravvenienze attive** le **riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio**, mentre in caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o di piano di risanamento attestato pubblicato al Registro Imprese, **la sopravvenienza attiva è esente per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo** (senza considerare il limite dell'80%), la deduzione di periodo e le eccedenze ACE pregresse, **nonché le eccedenze di interessi passivi indeducibili ex [art. 96, TUIR](#)**;
- **[art. 86, comma 5, TUIR](#)**, che esclude da tassazione le **plusvalenze** realizzate in sede di cessione dei beni **nell'ambito di una procedura di concordato preventivo** (e rende indeducibili le analoghe minusvalenze).

I suddetti articoli del TUIR, per quanto riguarda l'ambito oggettivo, **fanno, tuttavia, ancora riferimento agli istituti della abrogata Legge fallimentare**, la quale, come è noto, è stata sostituita dal **Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza** di cui al D.Lgs. n. 14/2019 (“CCII”) che ha apportato **significative novità alla disciplina giuridica della crisi di impresa**, sia **modificando gli istituti di risoluzione della crisi già previsti della Legge fallimentare** (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento), sia **introducendo nuovi strumenti** (composizione negoziata, concordato semplificato, piano di

ristrutturazione soggetto ad omologazione).

Ad esempio, la vigente versione dell'[art. 101, comma 5, TUIR](#), richiama l'**accordo di ristrutturazione dei debiti** omologato, ai sensi dell'[art. 182-bis, l.f.](#), e il **piano attestato**, ai sensi dell'[art. 67, comma 3, lett. d\), l.f.](#), mentre detti istituti sono ora disciplinati dagli [artt. 57, 60 e 61, CCII](#), per quanto riguarda l'**accordo di ristrutturazione dei debiti** e dall'[art. 56, CCII](#), per i **piani attestati**. Inoltre, la medesima norma fa ancora riferimento alla procedura di **"fallimento"** la quale, come è noto, è stata sostituita nel CCII da quella di **"liquidazione giudiziale"** e, conseguentemente, il **"concordato fallimentare"** è stato sostituito dal **"concordato nella liquidazione giudiziale"**.

L'unico adeguamento normativo che è stato effettuato riguarda la **composizione negoziata della crisi di impresa**, per la quale il Legislatore, pur non essendo intervenuto a livello di TUIR, ha previsto nell'[art. 25-bis, comma 5, CCII](#), che le discipline dell'[art. 88, comma 4-ter, TUIR](#) (detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti) e dell'[art. 101, comma 5, TUIR](#) (deduzione "automatica" delle perdite su crediti) si applicano, a partire dalla **pubblicazione nel Registro Imprese**, anche al **"contratto con i creditori"** e all'**"accordo con i creditori"**, previsti rispettivamente dall'[art. 23, comma 1, lett. a\) e c\), CCII](#) (nonché agli **accordi di ristrutturazione dei debiti sottoscritti in sede di composizione negoziata**, ai sensi dell'[art. 23, comma 2, lett. b\), CCII](#), sebbene detta precisazione **non sarebbe necessaria in quanto detti accordi sono già richiamati dal TUIR**, ancorché facendo riferimento alla disciplina della "vecchia" Legge fallimentare).

In ogni caso, il **mancato adeguamento del TUIR rispetto al CCII** ha creato non pochi **dubbi applicativi** rispetto, soprattutto, ai nuovi **strumenti introdotti per favorire la risoluzione negoziale della crisi di impresa**.

A fronte di questo vuoto normativo è intervenuta la **prassi dell'Agenzia delle Entrate**, la quale, in sostanza, ha ritenuto **applicabili le norme del TUIR a quegli strumenti che sono stati semplicemente riformati, ma non a quelli che sono stati introdotti ex novo** e che, quindi, non sono espressamente contemplati dal TUIR.

Ad esempio, è stata ritenuta **applicabile la detassazione delle sopravvenienze da riduzione dei debiti** ex [art. 88, comma 4-ter, TUIR](#), nel caso di **"nuovo" piano attestato di risanamento** ([risposta a interpello n. 222/E/2024](#)), nel presupposto che l'istituto disciplinato dall'[art. 56, CCII](#), persegue la stessa finalità di quello regolato dall'[art. 67, comma 3, lett. d\), l.f.](#). Per le medesime ragioni deve ritenersi **applicabile al "nuovo" piano di risanamento attestato** (iscritto al Registro Imprese) anche la **deduzione automatica delle perdite su crediti** ex [art. 101, comma 5, TUIR](#).

Invece, la recente [risposta a interpello n. 179/E/2025](#), ha sostenuto che la **detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti** ([art. 88, comma 4-ter, TUIR](#)) **non risulta applicabile al concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio di cui all'[art. 25-sexies, CCII](#), per cui lo stralcio dei debiti effettuato nell'ambito di tale strumento concorrerebbe

interamente e ordinariamente alla determinazione del reddito di impresa (rappresentando, questa, una grossa limitazione alla fattibilità del concordato semplificato).

Ciò in quanto, osserva l'Agenzia delle Entrate, **il Legislatore non ha espressamente esteso l'applicazione della norma a detto istituto** (come, invece, ha fatto, con il citato [art. 25-bis, comma 5, CCII](#), per i contratti e accordi con i creditori **conclusi nell'ambito della composizione negoziata** ed iscritti al Registro Imprese). Il rischio è che, secondo questa impostazione "formalistica", **anche le perdite automatiche su crediti non siano riconosciute nell'ipotesi di creditore sottoposto a concordato semplificato**, non essendo sufficiente il generico riferimento della norma alle "procedure concorsuali", in quanto **è dubbio che al concordato semplificato possa essere attribuita detta natura**.

Per le medesime ragioni di mancato inserimento nelle norme del TUIR (o di mancato richiamo in altre disposizioni normative), le discipline di **detassazione delle sopravvenienze attive** da esdebitazione e di **perdita automatica su crediti** non dovrebbero rendersi applicabili **nemmeno nei casi di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione** disciplinato dall'[art. 64-bis, CCII](#), e degli **strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento** (in particolare il "concordato minore") disciplinati dagli [artt. 65 ss., CCII](#).

Ancora più restrittiva è stata l'interpretazione in merito all'**ambito applicativo dell'art. 86, comma 5, TUIR**, in tema di **detassazione delle plusvalenze da cessione di beni e di aziende**, in quanto già la [risposta a interpello n. 462/E/2019](#) aveva **escluso detta esenzione per i plusvalori realizzati in esecuzione di piani concordatari in continuità**, rendendola, quindi, applicabile ai **solli concordati preventivi di tipo liquidatorio**, a cui potrebbe essere assimilato quello semplificato (che non può avere altre finalità se non la liquidazione totale dell'attivo), ma **anche in questo caso mancherebbe un espresso richiamo normativo a detto istituto**.

La più recente [risposta a interpello n. 178/E/2025](#) ha confermato che **non è applicabile l'art. 86, comma 5, TUIR**, alla plusvalenza discendente dalla cessione dell'unica azienda in esecuzione di un contratto sottoscritto con i creditori ai sensi dell'[art. 23, lett. a\), CCII](#), all'**esito della composizione negoziata** (nonostante nel caso di specie fosse prevista l'integrale liquidazione del patrimonio della società debitrice e la successiva estinzione della stessa).

In conclusione, secondo l'Agenzia ([risposta a interpello n. 179/E/2025](#)) **in attesa dell'attuazione della Riforma tributaria** in merito al regime fiscale della crisi di impresa, **in mancanza di specifiche disposizioni normative non può essere ammessa alcuna interpretazione "in via estensiva"** del contenuto dell'[art. 88, comma 4-ter, TUIR](#) (e, quindi, nemmeno dell'[art. 101, comma 5](#) e [art. 86, comma 5, TUIR](#)).

Proprio in merito alle citate prospettive di riforma si ricorda che l'[art. 9, comma 1, lett. a\), n. 3](#), della **Legge delega** (Legge n. 111/2023) prevede di **estendere a «tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza» l'applicazione:**

- dell'[art. 88, comma 4-ter, TUIR](#), in tema di **sopravvenienze attive derivanti da riduzione dei**

debiti per il debitore sottoposto ai suddetti istituti;

- dell'[art. 101, comma 5, TUIR](#), in merito alla **deducibilità delle perdite su crediti** in caso di debitore sottoposto a uno dei citati istituti.

Invece, il [comma 5 dell'art. 86, TUIR](#), che stabilisce l'esclusione da tassazione delle plusvalenze realizzate nell'ambito del concordato preventivo con cessione dei beni, **dovrebbe essere oggetto di abrogazione**, in quanto con la Riforma è previsto che il reddito imponibile sarà costituito **per tutte le procedure liquidatorie** solo dall'**eccedenza dell'eventuale residuo attivo**, rispetto al valore fiscale del patrimonio netto esistente all'inizio della procedura, per cui non vi sarebbe più necessità di prevedere, per tali procedure liquidatorie, la **detassazione delle plusvalenze** da cessione dei beni.

In attesa che sia emanato l'apposito decreto legislativo in attuazione dell'[art. 9](#), della Legge delega per la Riforma tributaria, anche in ragione dei **pregiudizi sull'appetibilità dei nuovi istituti di risoluzione della crisi di impresa causati dalle citate interpretazioni restrittive dell'Agenzia delle Entrate**, il recente *"Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto"*, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 22 Luglio 2025, **prevede di anticipare parte delle novità della Riforma**.

In particolare, l'art. 5 di tale schema di Decreto va a **sostituire il [comma 4-ter dell'art. 88, TUIR](#)**, al fine di ricomprendere in detta norma:

- il **"concordato minore" di tipo liquidatorio** e il **"concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio"**, tra le procedure nell'ambito delle quali le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti sono interamente detassate;
- il **"concordato minore" in continuità** e il **"piano di ristrutturazione soggetto a omologazione"** di cui all' [64-bis, CCII](#), tra le procedure nell'ambito delle quali le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti sono detassate per la parte che eccede le perdite fiscali, pregresse e di periodo (senza considerare il limite dell'80%), la deduzione di periodo e l'eccedenza ACE pregressa, nonché gli interessi passivi indeducibili riportabili di cui all'[art. 96, comma 5, TUIR](#).

Al momento, detto decreto di prossima emanazione non conterrebbe, invece, **alcuna novità** in tema di **estensione della disciplina delle perdite "automatiche" su crediti e di detassazione delle plusvalenze da cessione dei beni** nell'ambito delle procedure di risoluzione della crisi di impresa.